

**SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE**  
**ex art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.**

**Sentenza n. 11 /2020/RIS depositata in data 04/05/2020;**  
**sentenza n. 12/2020/RIS depositata in data 04/05/2020.**

**RICORSO:** annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'Elenco delle "Amministrazioni pubbliche", inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., serie generale n. 229 del 30 settembre 2019, nella parte in cui ha incluso le federazioni sportive ricorrenti tra gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali.

**RICORRENTI nei diversi giudizi:**

- Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (F.I.P.S.A.S.), in persona del Presidente *pro tempore*;
- Federazione italiana pallavolo (F.I.P.A.V.), in persona del Presidente *pro tempore*.

**RESISTENTE:**

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

**PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:**

Procura generale presso la Corte dei conti.

**QUESTIONE RISOLTA:** la capacità di controllo sulle federazioni sportive ricorre solo qualora il CONI sia in grado o comunque sia dotata della possibilità o facoltà di influenzare in modo preponderante sulla politica generale o sul programma delle istituzioni senza scopo di lucro.

**Riferimenti normativi:** *Cost.*: art. 24, c. 1; *c.g.c.*: art. 11, c. 6, lett. d); art. 31, c. 3; art. 123; art. 124; *c.p.c.*: art. 100; *L. n. 145/2018*: art. 1, c. 629 e ss.; *L. n. 208/2015*: art. 1, c. 479; *Regolamento n. 549/2013/UE (SEC 2010)*: § 1.20; § 1.25; § 1.36; § 2.12; § 2.13; § 2.31; § 2.34; § 2.39; § 2.112; § 3.19; § 3.27; § 3.35; § 4.125; § 4.126, § 20.13; § 20.15; § 20.309; § 23.310 *D.L. n. 174/2012*: art. 1; *L. n. 196/2009*: art.1; *L. n. 244/2007*: art. 1, c. 209 *D.Lgs. n. 242/1999*: art. 15; art. 16.

**Decisioni conformi:** cfr. *ex multis SS.RR.*, sent. n. 1/2020/RIS; sent. n. 25/2019/EL; sent. n. 17/2019/EL; sent. n. 16/2019/EL; sent. n. 8/2019/EL; sent. n. 30/2018/RIS; sent. n. 20/2018/RIS; sent. n. 12/2017/RIS; sent.-ord. n. 32/2017/RIS; sent.-ord. n. 31/2017/RIS; sent. n. 12/2017/RIS; sent. n. 10/2016/RIS; sent. n. 5/2016/RIS; sent. n. 1/2016/RIS; sent. n. 41/2015/RIS; sent. n. 28/2014/EL; **Corte di Giustizia dell'U.E.:** sent. 11 settembre 2019 nelle cause riunite C-612/17 e C-613/17.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA**

In materia di ricognizione delle pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco annualmente stilato dall'ISTAT, le Sezioni riunite hanno, ancora una volta, ribadito in via preliminare e con riferimento alla sussistenza dell'interesse ad agire delle parti ricorrenti nei distinti ed autonomi giudizi, come <<l'accertamento dell'interesse ad agire deve risolversi in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato, non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice (distinta dalla valutazione di ricorrenza della situazione sostanziale, cfr. cassazione 4 aprile 2001, n. 4984)>>.

Nel merito, invece, il Collegio giudicante ha riconfermato la sua linea interpretativa, sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia dell'U.E. dell'11 settembre 2019, evidenziando il concetto di controllo che ne discende, in forza del quale <<la nozione di **“capacità di determinare la politica generale o il programma”**, deve essere interpretata come la capacità di un'amministrazione pubblica di svolgere, attraverso gli esposti indicatori di controllo, **“un'influenza reale e rilevante sulla definizione e sulla realizzazione stesse degli obiettivi dell'istituzione senza scopo di lucro, delle sue attività e dei loro aspetti operativi, nonché degli indirizzi strategici e degli orientamenti che l'istituzione senza scopo di lucro intende perseguire nell'esercizio di siffatte attività”>>.**

#### ABSTRACT

Con la presente pronuncia, le Sezioni riunite hanno riconfermato l'annullamento dell'inserimento nell'elenco, redatto dall'ISTAT, per le federazioni sportive nazionali, a motivo dell'interpretazione data alla sentenza della Corte di Giustizia dell'U.E. dell'11 settembre 2019.

Il giudice collegiale ha fatto riferimento esplicito al canone del controllo, attribuito al CONI sulla base di un potere regolamentare che, tuttavia, presenta i caratteri di una disciplina generale e non incisiva sulla sfera decisionale riconosciuta in via primaria alle singole federazioni sportive ricorrenti. A tal proposito, il Consesso decidente ha avuto modo di rilevare come anche la “posizione di monopolio” nella disciplina sportiva di riferimento, <<può venire in rilievo quale indicatore di controllo, solo se associata al potere di adottare indirizzi, durante la vita associativa, che integrino quel “forte coinvolgimento normativo” che consenta di “dettare, di fatto, la politica generale o il programma di tali federazioni”>>, elementi che, in ogni caso, necessitano di essere provati.

La conclusione, che ha portato le Sezioni riunite all'accoglimento del ricorso delle federazioni sportive istanti, è stata infine corroborata da una ulteriore osservazione di carattere economico-contabile, secondo la quale <<al fine di poter ritenere integrato il controllo pubblico sulla base dell'indicatore del grado di finanziamento, posto che impone, anche nel caso in cui un'unità istituzionale sia “quasi completamente finanziata dal settore pubblico”, di verificare se esistano controlli su tali flussi di finanziamento “sufficientemente restrittivi per poter influenzare la politica generale o il programma” della federazione>>.